

# **Regolamento dell'uso del suolo pubblico nell'area marciana per attività di esercizio pubblico e pubbliche manifestazioni**

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 141 del 5 settembre 1994

## **Indice**

- Art. 1 - Definizione di Area Marciana
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Suolo pubblico concedibile per pubblici esercizi
- Art. 4 - Prescrizioni per uso da parte di esercizi pubblici
- Art. 5 - Sanzioni
- Art. 6 - Pubbliche manifestazioni

### **Art. 1 - Definizione di Area Marciana**

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per Area Marciana la Piazza San Marco, comprese le Procuratie, la Piazzetta dei Leoni, il molo compreso tra il Ponte della Paglia ed il Ponte dell'Accademia dei Pittori.
2. Le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico all'interno dell'area Marciana saranno rilasciate in conformità alla normativa in materia, in particolare con riferimento alla fluida e libera circolazione pedonale, e al presente regolamento.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'uso del suolo pubblico nell'area Marciana in via ordinaria da parte degli esercizi pubblici ed in via straordinaria per pubbliche manifestazioni senza scopo di lucro.
2. L'uso del suolo pubblico per il commercio su aree pubbliche di cui alla Legge 28 marzo 1991, n.112, per l'esercizio di mestieri disciplinati dal TULPS di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché per l'esposizione di tende, insegne, vetrinette ed altre attività non previste dal primo comma resta disciplinato dalle rispettive norme di legge e regolamenti. Resta comunque esclusa da qualsiasi utilizzazione l'area sottostante i portici di Palazzo Ducale.

### **Art. 3 - Suolo pubblico concedibile per pubblici esercizi**

1. Il suolo pubblico concedibile agli esercizi pubblici viene stabilito in complessivi mq. 2.100; eventuali aggiornamenti in riduzione saranno stabiliti con ordinanza sindacale.
2. L'uso del suolo pubblico può essere autorizzato ai soli esercizi pubblici che abbiano l'ingresso sull'Area Marciana o quanto meno una vetrina che prospetti i portici delle Procuratie o l'area stessa e parte della superficie autorizzata deve essere obbligatoriamente prospiciente tale affaccio.
3. In caso di domande che congiuntamente alle autorizzazioni in essere superino la superficie definita al 1° comma si procederà alla redistribuzione comparata riducendo, della stessa percentuale eccedente, sia le autorizzazioni in essere che quanto indicato nelle nuove istanze; vanno comunque salvaguardate le autorizzazioni preesistenti che non superino i 50 mq..
4. Le nuove domande saranno comunque esaminate nel limite massimo di superficie pari al 10% della superficie definita al 1° comma.
5. Qualora vi siano più domande concorrenti su una medesima area l'Amministrazione Comunale riconoscerà quale titolo prevalente la situazione di diritto pregressa relativa all'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico stesso.
6. In ogni caso non può essere autorizzata l'occupazione di suolo pubblico da parte di un esercizio sull'area antistante un altro esercizio.
7. Per le occupazioni esistenti non saranno, in ogni caso, concesse occupazioni di superficie superiore a quella autorizzata al 1993.
8. L'occupazione sotto le arcate delle Procuratie Vecchie è consentita solo nei limiti già assentiti per l'anno 1993 utilizzabile esclusivamente con tavolini; sotto le Procuratie Nuove

l'occupazione è consentita solo nei limiti assentiti nel 1993.

#### Art. 4 - Prescrizioni per uso da parte di esercizi pubblici

1. Al fine della tutela e rispetto di elementi architettonici e per esigenze di viabilità, incolumità pubblica le superfici autorizzate possono essere ridotte in via temporanea o definitiva con motivato provvedimento sindacale.
2. E' vietata l'attività di ristorazione su dette aree; è pure vietata la collocazione di ombrelloni eccezion fatta per le autorizzazioni già rilasciate in data precedente all'adozione del presente regolamento.
3. Le autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico sono altresì subordinate:
  - a) all'osservanza delle eventuali prescrizioni in materia di arredo e di caratteristiche di tavoli, sedie ed altre attrezzature che potranno essere emanate, anche con ordinanza sindacale, sentita la competente Commissione Edilizia e previo nulla osta della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici;
  - b) all'uso di corredi ed uniformi del personale di servizio ai tavoli consoni alla sapienza civile ed alla sacralità delle funzioni rivestite nella storia di Venezia dal complesso marciano;
  - c) alle condizioni che il servizio ai tavoli dovrà essere effettuato solo dal personale. E' esclusa conseguentemente ogni altra forma di servizio;
  - d) all'effettuazione della pulizia delle aree concesse che dovrà essere effettuata a cura del titolare entro le ore sette antimeridiane;
  - e) all'impiego da parte delle orchestre autorizzate degli strumenti tradizionalmente presenti: a corda, a fiato, limitati a clarinetto e flauto, e la fisarmonica. E' escluso l'uso di qualsiasi attrezzatura di amplificazione. Eventuali motivate deroghe potranno essere concesse con ordinanza sindacale;
  - f) all'adeguamento ad allineamenti e rispetto di con visivi individuati con ordinanza sindacale.

#### Art. 5 - Sanzioni

1. L'inosservanza anche di una sola delle condizioni o prescrizioni di cui all'art. 4 o di quelle previste dall'autorizzazione comporta la sospensione della autorizzazione di giorni 5 nei casi di infrazioni previste dal comma 3° lettere a) b) e f) e di giorni 10 negli altri casi.
2. Nei casi di recidiva la sospensione verrà aumentata da un terzo alla metà del periodo precedentemente inflitto.
3. Qualora dopo la recidiva sia accertata un'ulteriore violazione l'autorizzazione verrà sospesa per un mese e nei casi di particolare gravità sarà revocata fino alla scadenza del periodo concesso. Le sanzioni di cui al 1° comma del presente articolo saranno applicate anche nel caso di infrazioni alle disposizioni eventualmente imposte ai sensi del 2° comma del successivo art. 6.
4. Nessun rimborso di tasse o altro corrispettivo sarà effettuato a seguito dei provvedimenti sanzionatori del presente articolo.

#### Art. 6 - Pubbliche manifestazioni

1. Può essere autorizzata in via straordinaria l'occupazione di suolo pubblico per un periodo non superiore a sette giorni da parte di Istituti, Enti ed organizzazioni per manifestazioni di alto rilievo culturale, istituzionale, religioso o civile come tali riconosciute con ordinanza sindacale. Dette manifestazioni non dovranno avere scopo di lucro.
2. Durante lo svolgimento delle medesime potrà essere sospesa l'attività delle orchestre.